



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO CIVITAVECCHIA

ORDINANZA N° 120/2014

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTA** la nota n. 0008096 in data 16.06.14 dell' Autorità Portuale di Civitavecchia, con allegata documentazione tecnica descrittiva di quanto realizzato all'interno della Darsena Traianea e sulle banchine n. 6 (Banchina Michelangelo) e n. 7 (Banchina Guglielmotti) in termini di:
- risistemazione delle banchine stesse;
 - sistemi di ormeggio (posizionamento di bitte, corpi morti e boe);
 - arredi di banchina (colonnine elettriche/idriche, acque reflue ed antincendio);
- RITENUTO** opportuno emanare iniziali disposizioni regolamentari per gli ormeggi delle unità da diporto alle sopracitate banchine;
- VISTA** l'Ordinanza n. 14/2003 in data 31 marzo 2003 che approva il "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia";
- VISTA** la Legge 28/01/1994, n° 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 50, 68 e 81 del Codice della navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327 e relativo Regolamento di Esecuzione e successive modificazioni,

ORDINA

Art. 1

È consentito l'ormeggio delle unità da diporto alle Banchine Michelangelo e Guglielmotti del porto di Civitavecchia secondo le modalità, l'ubicazione ed i valori massimi dimensionali delle unità stesse come descritte alla "planimetria generale banchine 6 e 7 – elaborato n. 1" in allegato alla nota dell'Autorità Portuale di Civitavecchia citata in premessa e costituente parte integrante del presente provvedimento.

In particolare:

- la lunghezza f.t. delle unità da diporto ormeggiate alla Banchina Michelangelo del porto di Civitavecchia non può essere superiore a 90 metri nella parte centrale, 70 metri nelle parti intermedie e 50 metri nelle parti laterali;
- la lunghezza f.t. delle unità da diporto ormeggiate alla banchina Guglielmotti non può essere superiore a 100 metri, ove ne siano ormeggiate due;

- il pescaggio delle unità ormeggiate alle suddette banchine non può essere superiore a 5,50 metri.

Art. 2

Per le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi da diporto - e, comunque, quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza della navigazione e portuale - presso le Banchine Michelangelo e Guglielmotti è obbligatorio il ricorso al relativo servizio portuale, garantito dal locale Gruppo ormeggiatori e barcaioi.

Art. 3

È proibito lo svolgimento di operazioni di bunkeraggio delle unità da diporto ormeggiate alla Darsena Traianea, sia con autobotte che con bettolina.

Art. 6

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Civitavecchia, 21 luglio 2014

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe TARZIA